



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 81 DEL 22-12-25

Assessorato:

Ufficio: AMMINISTRATIVO

Oggetto: ESERCIZIO DIRITTO DI RECESSO DALLA SOCIETA' COSVIG SCRL

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il CO.SVI.G. S.C.r.l. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è stato costituito ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, degli artt. 113 e 113-bis del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), nonché della Legge n. 896/86 e della Legge Regionale della Toscana n. 45/97 e che il relativo capitale sociale è interamente detenuto dagli enti locali pubblici tra i quali il Comune di Castel del Piano che ne possiede il 2,12% pari a nominali euro 12.862,33;
- ai sensi dell'art. 2 dello Statuto "la Società, considerata l'area geotermica e le risorse alla stessa connesse, si propone, utilizzando il gettito di cui all'art. 17 della Legge 896/86 nonché altri proventi/sovvenzioni/ erogazioni/contributi a qualunque titolo destinati alla medesima, di promuovere investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alla ricerca, promozione, produzione, utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dalla Regione Toscana. A tal fine la società potrà compiere tutte le attività, anche di natura industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, attività di servizio ovvero di gestione di servizi pubblici locali, sia con, sia privi di rilevanza economica, nonché di gestione di opere pubbliche e/o di pubblico interesse o comunque connesse alle finalità di cui al primo capoverso del presente articolo, purché necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, sia in proprio si tramite terzi soggetti, con il solo vincolo delle procedure ad evidenza pubblica laddove previste per legge";

- l'art. 17 della Legge n. 896/86 è stato abrogato dal Dlgs. n. 22/10 "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99 (10G0037)", e ad oggi l'art. 16, comma 9, dello stesso Dlgs. n. 22/10 dispone che "il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo, in quanto connesso a finalità di compensazione territoriale, viene di norma destinato, previa intesa con gli Enti territoriali competenti, alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo";
- come previsto all'art. 4 dello Statuto la società può essere partecipata esclusivamente dagli Enti locali interessati dalla presenza di risorse geotermiche e da tutti gli altri Enti pubblici sia territoriali che non;

Dato atto che:

- nel marzo 2018 è stata fatta richiesta ad ANAC di iscrizione di CO.SVI.G S.c.r.l. nell'elenco delle società in house previsto dall'art. 192, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016 e disciplinato, altresì, dalle linee guida n. 7 licenziate da ANAC in data 15.02.2017;
- nelle diverse fasi della successiva istruttoria, sono stati forniti ad ANAC gli elementi integrativi richiesti al fine di concludere il procedimento ed ottenere l'iscrizione;

Considerato che ANAC, con proprio atto, ha provveduto in data 8 gennaio 2021 a iscrivere CO.SVI.G S.c.r.l. nell'elenco delle società in house previsto dall'art. 192, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016 (elenco successivamente eliminato con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36);

Considerato altresì che:

- Co.Svi.G., su espressa richiesta di Regione Toscana, nel settembre 2014 aveva acquisito da Enel Ricerca e Innovazione, quale articolazione funzionale del Gruppo Enel S.p.A., un ramo d'azienda inerente alla gestione del Laboratorio - Area Sperimentale sito in località Sesta nel Comune di Radicondoli (Si), denominato sinteticamente anche come Sesta Lab, ed esercente attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria, per lo sviluppo applicativo della generazione di energia da turbine a gas e soprattutto delle attività di prova a banco e collegate di turbine di varia tipologia e settore industriale, con prestazioni collocate anche sul mercato;

- l'attività prestata dal ramo d'azienda acquisito si configurava come tipologicamente distinta rispetto a quella propria di Co.Svi.G. e si configuravano come d'interesse squisitamente pubblico e strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti soci;
- l'attività di Sesta Lab, orientata diversamente al libero mercato, è divenuta via via prevalente rispetto all'attività strumentale del ramo istituzionale di COSVIG srl di gestione delle risorse geotermiche per i comuni soci, tanto che la stessa Regione Toscana, socia di COSVIG srl, non ha più potuto assegnare all'azienda la gestione dei fondi geotermici, data la mancanza dei requisiti previsti dal D. Lgs 175/16 per qualificare COSVIG srl come azienda in house (nello specifico il rapporto dell'80% del fatturato realizzato con i comuni soci);
- i soci hanno tentato di risolvere la questione prevedendo una scissione dei due rami d'azienda e la costituzione di una nuova società partecipata interamente da COSVIG presso la quale allocare le attività di Sesta Lab; soluzione che ha incontrato i pareri negativi dell'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato e della Corte dei Conti Toscana nel novembre 2022. Tali pareri hanno definitivamente dato avvio alla crisi istituzionale di COSVIG srl,
- è quindi emersa la necessità di individuare i percorsi idonei per l'alienazione del ramo d'azienda di SESTA LAB, al fine di poter recuperare i requisiti necessari a COSVIG srl per mantenere la qualifica di azienda "in house" e poter ritornare a gestire il fondo geotermico per la Regione Toscana e per i comuni geotermici;
- La regione Toscana si è fatta promotrice della ricerca delle soluzioni idonee a preservare l'azienda, ritenendo ovviamente che le prestazioni di COSVIG srl, principalmente per la gestione del Fondo Geotermico, risultassero ancora particolarmente importanti e di difficile allocazione presso altri organismi (principalmente i propri uffici regionali), tanto che la stessa Regione Toscana ha previsto un percorso di semplificazione della gestione delle risorse geotermiche, partire dall'approvazione della delibera di Giunta Regionale 863 del 30/06/2025;

Ritenuto che la ricostruzione sopra presentata metta in evidenza l'indubbia necessità di risolvere la problematica insorta, principalmente trovando una soluzione per la scissione di Sesta Lab;

Preso atto dell'interessamento concreto della Regione Toscana affinché sia individuata una soluzione adeguata alla problematica sopra evidenziata, riconoscendo contestualmente il valore strategico di Sesta Lab e auspicando che tale ramo d'azienda fosse mantenuto in mano pubblica;

Rilevato che in data 25 luglio 2025 l'amministratore di Cosvig srl ha presentato all'assemblea un nuovo piano strategico 2025-29 con importanti novità circa il futuro dell'azienda. In particolare il piano prevede, relativamente alla necessità di separare i due rami d'azienda che compongono ad oggi la società, una soluzione diversa da quella precedentemente ipotizzata, che contempla la

costituzione di un nuovo soggetto, nella fattispecie una Fondazione, nel quale far confluire il ramo di Cosvig istituzionale, lasciando Sesta Lab all'interno dell'attuale cornice giuridica. Alla costituenda Fondazione, non più vincolata dalle norme del D Lgs 175/16, sarebbe attribuita la gestione del fondo geotermico con la finalità di promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori geotermici, mentre Cosvig srl manterrebbe il ramo d'azienda Sesta Lab (con la conseguenza che i comuni soci dovrebbero recedere da COSVIG srl non avendo i requisiti del D. Lgs 175/16, mentre resterebbe come unico socio la Regione Toscana in virtù di un ipotizzato decreto presidenziale che avvalorasse gli aspetti strategici di Sesta Lab per la stessa Regione Toscana).

Considerato che tale soluzione possa essere sostenuta e ritenuta risolutiva per le problematiche che si sono venute a creare intorno a COSVIG srl e Sesta Lab, in quanto consentirebbe la dismissione per il Comune di Castel del Piano di una compagine societaria carente dei requisiti previsti dall'art. 4 del TUSP, consentendo allo stesso tempo di individuare un nuovo soggetto (la fondazione) in grado di gestire gran parte del fondo Geotermico per lo sviluppo socio economico del territorio, semplificando le procedure e velocizzando gli investimenti;

Ritenuto che tale soluzione debba essere opportunamente sostenuta al fine di addivenire alla definitiva risoluzione delle problematiche relative alla sopravvivenza di Cosvig srl (soprattutto perché toglie dall'ambito di applicazione del TUSP la costituenda fondazione);

Tenuto conto altresì che, in base alle norme statutarie, il rimborso delle quote sociali al valor nominale per un importo di € **12.862,33** verrà percepito in un lasso di tempo ipotizzato in 5 anni;

Visto il D. Lgs 175/16 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visti gli artt. 5 e 192 del D. Lgs 50/16 in merito all'in house providing;

Visto l'art. 42, c. 2, lett. a del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti rilasciato su questa proposta di delibera;

Considerato che è stato preventivamente acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi del D.Lgs n.267/2000;

DELIBERA

- Di prendere atto dell'assemblea di COSVIG SCRL dello scorso 25 luglio 2025, che ha approvato il piano strategico 2025-29, di cui si allega verbale;
- Di prendere atto del Piano Strategico 2025-29 di COSVIG srl, approvato dall'assemblea del 25 luglio 2025, anch'esso allegato alla presente deliberazione;
- Di esercitare il diritto di recesso da Cosvig srl **dando atto** che l'esercizio del diritto di recesso risulta azione prevista dal piano strategico di COSVIG srl per il periodo 2025-29;
- Di dare atto che per gli effetti conseguenti al recesso, restano applicabili la disciplina del codice civile e la normativa pubblicistica in materia di società partecipate;
- Di dare mandato al Sindaco di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti.
- Di dichiarare il presente atto Immediatamente eseguibile.